



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

UFFICIO AFFARI LEGALI

RASSEGNA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE*

NORMATIVA E PRASSI

[INPS con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023](#), fornisce una disamina delle normative 2023 relative alla erogazione dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti e l'eventuale impatto sui contributi previdenziali. In particolare, l'Istituto interviene sull'aumento della soglia dei fringe benefit, come individuati dal comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, previsto: in capo ai lavoratori con figli a carico, di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, per tutti i lavoratori con il cd. "bonus carburante", previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023. Per quest'ultima agevolazione si ricorda che il beneficio è esclusivamente di natura fiscale e non contributiva.

[LEGGE 13 novembre 2023, n. 159](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. (GU n.266 del 14-11-2023)

[LEGGE 13 novembre 2023, n. 162](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. (GU n.268 del 16-11-2023)

[MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIRCOLARE 20 novembre 2023, n. 298](#) Procedure per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. (GU n.274 del 23-11-2023)

GIURISPRUDENZA

[Corte di giustizia UE, terza sezione, 14 dicembre 2023](#) La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 24 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che una divulgazione non autorizzata di dati personali o un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell'art. 4, punto 10, di tale regolamento, non sono sufficienti, di per sé, per ritenere che le misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento in questione non fossero «adeguate», ai sensi di tali artt. 24 e 32; 2) l'art. 32 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative attuate dal titolare del trattamento ai sensi di tale articolo dev'essere valutata dai giudici nazionali in concreto, tenendo conto dei rischi connessi al trattamento di cui trattasi e valutando se la natura, il contenuto e l'attuazione di tali misure siano

adeguati a tali rischi; 3) il principio di responsabilità del titolare del trattamento, enunciato all'art. 5, § 2, del regolamento 2016/679 e concretizzato all'art. 24 di quest'ultimo, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento fondata sull'art. 82 di tale regolamento, al titolare del trattamento di cui trattasi incombe l'onere di dimostrare l'adeguatezza delle misure di sicurezza da esso attuate ai sensi dell'art. 32 di detto regolamento; 4) l'art. 32 del regolamento 2016/679 e il principio di effettività del diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare l'adeguatezza delle misure di sicurezza che il titolare del trattamento ha attuato ai sensi di tale articolo, una perizia giudiziaria non può costituire un mezzo di prova sistematicamente necessario e sufficiente; 5) l'art. 82, § 3, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che il titolare del trattamento non può essere esonerato dal suo obbligo di risarcire il danno subito da una persona, ai sensi dell'art. 82, §§ 1 e 2, di tale regolamento, per il solo fatto che tale danno deriva da una divulgazione non autorizzata di dati personali o da un accesso non autorizzato a tali dati da parte di «terzi», ai sensi dell'art. 4, punto 10, di detto regolamento, dato che tale responsabile deve allora dimostrare che il fatto che ha provocato il danno in questione non gli è in alcun modo imputabile; 6) l'art. 82, § 1, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che il timore di un potenziale utilizzo abusivo dei suoi dati personali da parte di terzi che un interessato nutre a seguito di una violazione di tale regolamento può, di per sé, costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione.

Consiglio di Stato, sezione III, 4 dicembre 2023, n. 10452 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è illegittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che, in sede di soccorso istruttorio, abbia erroneamente fornito alla stazione appaltante documentazione diversa da quella richiesta, qualora si versi in ipotesi di errore innocuo, non essendo tale condotta equiparabile a inerzia del concorrente.

TAR Lazio, sezione I-ter, 24 novembre 2023, n. 17474 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo (nel caso concreto, la risoluzione era seguita alla riscontrata insussistenza del requisito dell'effettiva messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale da parte dell'impresa ausiliaria).

Corte di giustizia UE, decima sezione, 7 dicembre 2023 La Corte di giustizia UE ha dichiarato che:

1) l'art. 72, §§ 1, lett. e), e 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, dev'essere interpretato nel senso che, al fine di qualificare una modifica di un contratto di appalto pubblico come «sostanziale», ai sensi di tale disposizione, le parti del contratto non devono aver firmato un accordo scritto avente ad oggetto tale modifica, dato che una volontà comune di procedere alla modifica di cui trattasi può altresì essere dedotta, in particolare, da altri elementi scritti provenienti da tali parti; 2) l'art. 72, § 1, lett. c), i), della direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2017/2365, dev'essere interpretato nel senso che la diligenza di cui deve aver dato prova l'amministrazione aggiudicatrice per potersi avvalere di tale disposizione richiede segnatamente che quest'ultima abbia preso in considerazione, nella preparazione dell'appalto pubblico interessato, i rischi di superamento del termine di esecuzione di tale appalto dovuti a cause di sospensione prevedibili, come le condizioni meteorologiche abituali nonché i divieti regolamentari di esecuzione di lavori pubblicati in anticipo e applicabili per un periodo compreso nel periodo di esecuzione di detto appalto, dato che tali condizioni meteorologiche e divieti regolamentari non possono giustificare, qualora non siano stati previsti nei documenti che disciplinano la procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico, l'esecuzione dei lavori oltre il termine fissato in tali documenti nonché nel contratto iniziale di appalto pubblico.

*Fonte CODAU